

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1003 DEL 12/06/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 4 "VENETO ORIENTALE" PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN PEDIATRIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 COMMA 2 LETT. A) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 23/01/2024. DURATA FINO AL 31/12/2026 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1073/26

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L'Azienda U.L.SS. n. 4 “Veneto Orientale”, con nota prot. n. 50541 del 5/05/2026, agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in pediatria fino al 31/12/2026, salvo ulteriore proroga, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell'U.O.C. Pediatria per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

L'U.L.SS. n. 8 verificava la propria disponibilità a fornire la collaborazione richiesta per un numero massimo di 7 accessi mensili di durata non superiore a 12 ore ciascuno, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Direzione Sanitaria nonché del Direttore di U.O.C. Pediatria di Vicenza.

Si rappresenta, al riguardo, come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall'art. 91 co. 2 lett. a) del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 02/03/2023, che disciplina l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 per le attività di consulenza in argomento, l'Azienda U.L.SS. n. 4 corrisponderà all'Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 comprensiva degli oneri di legge.

L'Azienda U.L.SS. n. 4 è tenuta altresì al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di € 0,16/km, così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670, e del pedaggio autostradale.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l'Azienda U.L.SS. n. 4 “Veneto Orientale”, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2026, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la convenzione per attività di consulenza in Pediatria tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l'Azienda U.L.SS. n. 4 “Veneto Orientale”, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 31/12/2026, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari ad € 82.400,00 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 “*consulenze sanitarie verso ASL*”;
3. di dare atto che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell’utile aziendale, si stimano pari a € 80.000,00;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN PEDIATRIA	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. Peter Assemergs	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 4 "Veneto Orientale" , di seguito denominata anche U.L.SS.	
	n. 4, con sede legale in San Dona' di Piave, Piazza De Gasperi, 5 - codice fiscale e	
	partita IVA n. 02799490277, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 4, con prot. 50541 del 5/05/2026, ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la	
	necessità di stipulare una convenzione per attività di consulenza in pediatria,	
	richiedendo la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a	
	tempo pieno e indeterminato dell'U.O.C. di Pediatria per l'attuazione dei compiti	
	inerenti le finalità istituzionali;	
	- l'U.L.SS. n. 8 verificava la disponibilità a fornire la collaborazione richiesta,	
	acquisiti i pareri favorevoli della Direzione Sanitaria e del Direttore di U.O.C. di	
	Pediatria di Vicenza;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 91 c. 2.	
	lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di	
	consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	

	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette	
	attività a favore dell'U.L.SS. n. 4, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	
	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro	
	esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 4 attività di consulenza in Pediatria per	
	l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Pediatria di	
	Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno con una media di n. massimo 7 accessi mensili	
	complessivi, di durata non superiore alle 12 ore ciascuno, escluso il tempo	
	necessario per la trasferta.	
	La natura degli accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in	
	volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convezione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	

	l'attività presso l'U.L.SS. n. 4 viene organizzata dai Direttori di U.O.C. di Pediatria,	
	d'intesa con le rispettive Direzioni Mediche Ospedaliere, in maniera tale da non	
	compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti presso l'U.L.SS. 8 e	
	assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico	
	del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di	
	consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato	
	superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla	
	luce della norma contenuta nell'articolo 14 L. 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge	
	Europea orario di lavoro).	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 4 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 4 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 4 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e per una distanza	
	chilometrica pari a n. 220 km a/r.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 4, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a	
	trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.	
	8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di	
	fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente	
	all'ordine elettronico NSO, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese successivo	
	a quello di competenza all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	

	L'U.L.SS. n. 4 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 4, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
	prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
	secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 4 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 4 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 4 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8	
	resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 4 ed il	
	paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 4 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	

	L'U.L.SS. n. 4 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 4, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 4, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	single fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o	
	nell’ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati	

	esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà	
	improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di	
	sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle	
	disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2026 con decorrenza dalla data di	
	ultima sottoscrizione salvo ulteriore proroga e potrà essere rinnovata in seguito ad	
	accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n.	
	8.	
	Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente	
	convenzione, prima della scadenza, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi con	
	posta elettronica certificata.	
	Le Parti si riservano infine la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente	
	accordo con preavviso di almeno 8 giorni da comunicarsi con posta elettronica	
	certificata, allo scopo di garantire all'U.L.SS. n. 8 l'assistenza sanitaria necessaria in	
	caso di evoluzione del flusso epidemiologico.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 4,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	

	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti dalle parti in attuazione della	
	presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti	
	del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche	
	unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di	
	almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 4, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Venezia n. 4054 (anno di	
	rilascio dell’autorizzazione: 1998).	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26.04.1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della	
	parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co. 2 bis della L. 241/1990	
	e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	

[illegible]